

**PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE DELLA SOCIETÀ ICEEL SRL IN FAVORE DELLA
SOCIETÀ INDEX SRL**

Redatto dall'Amministratore unico di Index Srl (di seguito anche "**Index**" o la "**Società Beneficiaria**")
e di Iceel Srl (di seguito anche "**Iceel**" o la "**Società Scissa**")

Premesso che

- A.** il sig. Marcello Dassori (DSSMCL57P04L304U), nato a Tortona il 4 settembre 1957, residente a Vasto, via Lota 24, CAP 66054, è socio unico sia della Iceel sia della Index (qui di seguito "**Marcello Dassori**" oppure "**Socio**");
- B.** l'operazione proposta consiste nella scissione parziale (di seguito "**Scissione**") di Iceel, da attuarsi mediante assegnazione a Index dei rapporti giuridici, anche di natura creditoria, direttamente e indirettamente connessi alla gestione dell'attività collegata al contratto di subappalto stipulato dalla Iceel con Immobiliare Servizi Srl, in data 9 gennaio 2006 (qui di seguito "**Contratto di subappalto**"), oltre che ai lavori in economia ed extra contrattuali successivamente realizzati, con un credito residuo pari a un valore complessivo di Euro 512.896,45, oltre interessi e spese legali, di cui solo euro 259.788,80 sono stati fatturati e iscritti nel bilancio anno 2008 (*ut infra*). Essendo stato già fatturato, il citato credito pari a euro 259.788,80 è costituito non solo dal corrispettivo per le prestazioni di servizi svolte, ma anche dall'IVA addebitata a titolo di rivalsa e già versata dalla Iceel;
- C.** tuttavia, nel contesto più ampio della gestione del Contratto di subappalto, il relativo credito, sebbene riconosciuto, non è stato tuttavia incassato e attualmente il debitore ha attivato una procedura di concordato preventivo liquidatorio, omologato, ma di cui ad oggi non sono cominciati i pagamenti, nonostante le attività di riscossione in atto. Risulta dubbia quindi l'entità effettiva del suddetto credito (di seguito "**Attivo Scisso**");

- D.** 1a Scissione proposta consentirà: i) a Iceel, di evitare l'assunzione dei rischi di natura economica e finanziaria strettamente connessi alla gestione del Contratto di subappalto, concentrandosi così solo sullo svolgimento della sua attività caratteristica consistente nell'installazione, nella manutenzione e nella gestione di impianti industriali elettrotecnici ed elettronici, e ciò allo scopo di meglio organizzare il ricambio generazionale nella compagine sociale, ii) a Index, di occuparsi, attraverso una più efficace strategia aziendale, della gestione del Contratto di subappalto, ivi inclusi la gestione dei rapporti giuridici, delle operazioni e delle strategie processuali connessi alla gestione e riscossione dei crediti collegati direttamente o indirettamente all'Attivo Scisso, nonché delle spese legali e dei costi collegati alle procedure di riscossione del credito, attuali e future;
- E.** la Scissione sarà decisa per entrambe le società, Iceel e Index, dall'assemblea dei soci, con deliberazione risultante da atto pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 35 dello statuto della Iceel e dall'art. 13 dello statuto della Index;
- F.** stante il fatto che già oggi ed anche alla data di efficacia della Scissione, il capitale di Iceel e di Index è e sarà interamente posseduto dal sig. Marcello Dassori, la scissione avviene in maniera ("**semplificata**" come appresso indicato nel presente progetto).

Tutto ciò premesso

gli organi amministrativi di Iceel e di Index hanno redatto e predisposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2506 e seguenti del codice civile, il seguente progetto di Scissione.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1. Società Beneficiaria: “Index”, società unipersonale, c con sede legale in Montenero di Bisaccia (CB), VIA V. Argentieri n. 88, codice fiscale E Partita IVA 01459530703, R.E.A. n. CB-110136, capitale sociale sottoscritto e versato alla data del presente progetto di Scissione pari a euro 10.200,00.

1.2. Società Scissa: “Iceel”, società unipersonale, con sede legale in Roma (RM), via Boezio 4 C, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 00691220636, Partita IVA 01491490692, R.E.A. n. 1299045, capitale sociale sottoscritto e versato alla data del presente progetto di Scissione pari a euro 11.000,00.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA E STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA

2.1. Lo Statuto della Società Beneficiaria non subirà alcuna modifica per effetto della Scissione, atteso che:

- a) i rapporti giuridici scaturenti dalla gestione del Contratto di subappalto stipulato dalla Iceel con Immobiliare Servizi Srl (*ut supra* sub. B delle premesse) si riferiscono ad attività di costruzione di impianti elettrici, ovvero attività rientranti nell’oggetto sociale della Società Beneficiaria. Quest’ultima svolge infatti attività di progettazione, costruzione e vendita di impianti industriali e civili in genere;
- b) la Scissione, come infra precisato, avverrà senza aumento del capitale sociale della Società Beneficiaria.

2.2. Lo Statuto della Società Scissa non subirà altresì alcuna modifica per effetto della Scissione e, in particolare, non muteranno né il capitale sociale né l’oggetto sociale in quanto l’attività che Iceel continuerà ad effettuare post scissione è già prevista nell’attuale oggetto statutario.

2.3. Lo Statuto vigente della Società Beneficiaria e lo statuto vigente della Società Scissa sono allegati, rispettivamente sotto le lettere A) e B), al presente progetto di Scissione, per formarne parte integrante e sostanziale.

3. MODALITÀ DELLA SCISSIONE

3.1. Trattandosi, come indicato in premessa, di Scissione tra società, la Società Scissa e la Società Beneficiaria, di cui sempre il Socio è socio unico, detenendo l'intero capitale sociale, non è previsto alcun rapporto di cambio né alcuna emissione di nuove quote della Società Beneficiaria.

3.2. Alla Scissione di cui al presente progetto si rendono pertanto applicabili le semplificazioni previste dall'articolo 2506-ter, comma 4 del codice civile.

3.3. La procedura semplificata prevista dall'art. 2506-ter, comma 4 del codice civile non richiede la redazione delle relazioni degli amministratori di cui all'art. 2501-quinquies, del codice civile e quella degli esperti di cui all'art. 2501-sexies, del codice civile sulla congruità del rapporto di cambio e prevede che il progetto di scissione debba essere redatto in forma semplificata rispetto a quanto previsto dall'art. 2501-ter del codice civile (in particolare, non è necessario dare conto delle indicazioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) del codice civile), dal momento che non si procede ad alcun concambio di azioni né ad assegnazione di azioni per effetto della Scissione.

4. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE DEGLI EFFETTI PATRIMONIALI DELLA SCISSIONE

4.1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2506-ter e 2501-quater del codice civile, salvo possibili e necessari aggiornamenti, le situazioni patrimoniali di riferimento per la Scissione sono principalmente rappresentate, per la Società Scissa, dal bilancio al 31 dicembre 2020 approvato dall'assemblea della stessa in data 11 giugno 2021 e, per quanto riguarda la Società Beneficiaria, dal bilancio al 31 dicembre 2020 approvato dall'assemblea della stessa in data 20 maggio 2021.

4.2. Gli elementi patrimoniali costituenti l'Attivo Scisso e i rapporti giuridici inerenti che verranno assegnati alla Società Beneficiaria per effetto della Scissione, sono quelli riportati nell'allegato sotto la lettera C), con l'indicazione del valore contabile risultante dal bilancio al 31 dicembre 2020, e riportati in sintesi nella seguente tabella:

Valori in migliaia di Euro

Attivo

Credito (Immobiliare Italia Servizi SPA)	259.788,80
TOTALE	259.788,80
Patrimonio netto	259.788,80
TOTALE	259.788,80

Passivo

4.3. Le eventuali differenze

nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di assegnazione dovute alla normale dinamica aziendale che si verificheranno tra il 31 dicembre 2020 e la data di efficacia della Scissione, non comporteranno variazioni nell'ammontare del patrimonio netto contabile assegnato alla Società Beneficiaria in quanto verranno eventualmente regolate tramite aggiustamenti o conguagli a valere su debiti tra le società, crediti commerciali assegnati e/o liquidità.

4.4. Alla data del 31 dicembre 2020, il patrimonio netto della Società Scissa ammonta a Euro 444.060,40 suddiviso come segue:

- Euro 11.000,00 (Capitale)
- Euro 25.000,00 (Riserva sovrapprezzo quote)
- Euro 13.611,70 (Riserva legale)
- Euro 37.480,38 (Riserva straordinaria)
- Euro 139.959,82 (Altre riserve)
- Euro 217.008,50 (Risultati portati a nuovo al netto della perdita di esercizio).

4.5. La Scissione comporterà una riduzione del patrimonio netto della Società Scissa alla data della relativa contabilizzazione per un importo pari a Euro **259.788,80**, apportando una riduzione delle riserve del patrimonio netto della Società Scissa, disponibili secondo legge, che perciò sarà così suddiviso:

- Euro 11.000,00 (Capitale)
- Euro 25.000,00 (Riserva sovrapprezzo quote)

- Euro 13.611,70 (Riserva legale)
- Euro 22.692,04 (Riserva straordinaria)
- Euro 111.967,86 (Altre riserve)

4.6. La assegnazione dell'Attivo Scisso alla Società Beneficiaria avverrà secondo il principio della continuità contabile rispetto ai relativi valori riflessi nel bilancio al 31 dicembre 2020 della Società Scissa, onde alla data di efficacia in capo a Index la Scissione comporterà un incremento delle proprie attività in relazione alle voci afferenti all'Attivo scisso, fermo rimanendo che le eventuali differenze di valore tra la data del 31 dicembre 2020 e la data di efficacia della scissione saranno regolate tra le parti come previsto nel presente progetto.

In particolare, il patrimonio netto della Società beneficiaria sarà così suddiviso:

- Euro 10.200,00 (Capitale)
- Euro 259.788,80 (Altre riserve)
- Euro -1.034,00 (Risultati portati a nuovo al netto della perdita di esercizio).

5. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE E DELLA IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI

5.1. La Scissione avrà efficacia giuridica, contabile e fiscale a decorrere dal giorno 1 gennaio 2022, purché a tale data sia stata effettuata l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2506-*quater* del codice civile ovvero, se successiva, dal primo giorno del mese successivo a detta ultima iscrizione o dalla data successiva eventualmente stabilita nell'atto di Scissione.

5.2. Gli effetti contabili delle operazioni delle società partecipanti alla Scissione, sebbene ultimate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5.1, successivamente alla data del 1° gennaio 2022, saranno comunque imputate solo a partire dal 1° gennaio 2022.

6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE, RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE QUOTE

6.1. Non esistono particolari categorie di soci.

7. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

7.1. Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

8. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE

8.1. La Scissione è neutrale ai fini fiscali, pertanto, non darà luogo al realizzo o alla distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni delle società partecipanti alla Scissione.

8.2. La Scissione costituisce operazione fuori dall'ambito di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ed è soggetta all'imposta di registro in misura fissa.

9. ALTRE DISPOSIZIONI

9.1. Sono salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti al presente progetto di Scissione, quali consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

Roma/Montenero di Bisaccia, 15 settembre 2021

Allegati:

- A. Statuto della Società Beneficiaria;
- B. Statuto della Società Scissa.

ALLEGATO "A) AL REPERTORIO N. 29.434/6.302

===== - S T A T U T O - =====

- TITOLO I - Denominazione - Durata - Sede - Oggetto - =

- ART. 1)- E' costituita una Società a Responsabilità Limita-


ta denominata: "INDEX S.R.L." =====

- ART. 2)- La società ha durata fino al 31.12.2080 (trentuno dicembre duemilaottanta) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. =====

- ART. 3)- La società ha sede legale in MONTENERO DI BISACCIA (CB) alla Via V. Argentieri N. 88. =====

- ART. 4)- La società ha per oggetto: la progettazione per conto proprio, la costruzione e la vendita di impianti industriali e civili in genere; la manutenzione di impianti e la fornitura di altri servizi a prevalente carattere tecnico. ==

La costruzione di piattaforme e moduli off-shore; la costruzione di cabine prefabbricate multifunzionali; la costruzione di sistemi elettro-pneumo idraulici, di sistemi skid-mounted, di recipienti in pressione; la prefabbricazione, l'assemblaggio, la costruzione ed i montaggi meccanici; la realizzazione di impianti chiavi in mano; l'esecuzione di servizi di ingegneria e di project management; l'esecuzione di prestazioni di servizi in materia di tecnica impiantistica e delle costruzioni; la progettazione, la costruzione, l'installazione, la manutenzione, la gestione e la conduzione di



	impianti elettrici civili ed industriali, idraulici, tecnologici, telefonici meccanici ed affini, di automazione; la costruzione di cabine di trasformazione, quadri di distribuzione ed apparecchiature elettromeccaniche e meccaniche; l'assunzione di mandati di agenzia. =====
	La produzione e la commercializzazione in Italia ed all'estero di impianti, sistemi ed apparecchiature industriali e civili nei seguenti settori: petrolifero, petrolchimico, chimico off-shore, ecologico, ambientale, automobilistico, navale, nucleare, enti pubblici, ricerche, al fine puramente indicativo e non limitativo; la messa a punto di processi e la prestazione di servizi di assistenza tecnica e pareri tecnici su analisi di fattibilità, preliminari e prove, analisi di nuove iniziative, sviluppo dettagliato degli impianti, dei sistemi e delle apparecchiature industriali e civili nei settori sopradescritti; l'acquisto, la vendita, la rappresentanza, l'importazione, l'esportazione e la fabbricazione di materiali per i settori sopramenzionati. =====
	Essa può entrare in rapporti di affari direttamente oppure indirettamente con altre imprese, associazioni ed istituzioni utili all'estensione delle operazioni ed alla realizzazione in tutto o in parte dell'oggetto sociale. Lo sviluppo di disegni e specifiche tecniche, l'esecuzione di controlli su materiali e manufatti, controllo qualità, il tutto nei limiti consentiti dalla legge, nonché il noleggio di attrezzature e

beni inerenti l'attività svolta. L'acquisto e/o la gestione

diretta e/o relativa manutenzione nel settore delle apparec-

chiature e/o impianti in genere, ivi compresi impianti per il

trattamento dei rifiuti solidi e liquidi. =====

La realizzazione di servizi ad imprese private o enti pubbli-

ci, ivi compreso business plan, studi di fattibilità, promo-

zioni industriali; la ricerca di know-how e nuovi brevetti;

l'implementazione dei sistemi di qualità e dei piani di sicu-

rezza. =====

L'attività di engineering consistente nella esecuzione di

studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni,

direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-econo-

mica e studi di impatto ambientale; il coordinamento esecu-

tivo delle costruzioni, la realizzazione anche in regime di

concessione di opere civili, idrauliche, stradali, industria-

li, di beni culturali, impianti sportivi, di strutture a-

groindustriali, di opere di sistemazione del territorio e di

bonifica, ivi compresa la gestione delle opere stesse.=====

Rientrano nell'oggetto sociale la gestione di appalti conto

terzi, la partecipazione a consorzi di imprese nonché la re-


dazione di analisi territoriali, di strumenti urbanistici, di

studi ed indagini geotecniche; la produzione di servizi di

trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informa-

zione; servizi d'informatica e connessi servizi di formazio-

ne professionale. Inoltre il commercio all'ingrosso ed al



Handwritten initials

dettaglio di tutto quanto connesso al campo informatico,
hardware, software e networking. =====

Handwritten signature

La società può inoltre svolgere qualsiasi attività finanziaria e di intermediazione mobiliare ed immobiliare atta al raggiungimento dello scopo sociale, con esclusione delle operazioni di cui all'art. 1 della Legge 2 gennaio 1991 N. 1. ==

= - TITOLO II - Capitale Sociale - Capitali Apportati - =

Handwritten signature

- ART. 5)- Il Capitale Sociale è fissato in Euro 10.200,00 (Euro diecimiladuecento e centesimi zero). Esso è diviso in numero 10.200 (diecimiladuecento) quote da un Euro cadauna. =

Handwritten signature

Ogni socio dovrà possedere almeno N. 510 (cinquecentodieci) quote da un Euro cadauna, tale che il numero massimo di soci consentiti sia venti. =====

Handwritten signature

- ART. 6)- Le quote sociali si possono trasferire, anche parzialmente, per atto tra vivi e/o per causa di morte del socio: =====

- a)- nel caso di trasferimento tra vivi i soci avranno il diritto di prelazione, proporzionalmente alle quote già possedute da ciascuno di essi, che dovrà essere esercitato, pena la decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione loro inviata a mezzo lettera raccomandata dal socio alienante, sulla quale dovrà precisare anche il prezzo richiesto per la cessione della quota stessa, che non potrà superare il valore patrimoniale e/o non potrà essere inferiore al valore nominale, aumentato del 20% (venti per cento) a titolo di avviamen-



to. Il prezzo di cessione dovrà essere corrisposto in contanti o valuta assimilata all'atto della cessione medesima. =

In caso di mancato esercizio del diritto di opzione, l'eventuale acquirente esterno, dovrà comunque essere persona gradita alla maggioranza dei soci. Il trasferimento delle quote avrà effetto dal giorno dell'iscrizione nel libro dei soci; =

- b)- nel caso di morte di un socio subentreranno gli eredi legittimi i quali entro tre mesi dovranno esprimersi in merito all'acquisizione o alla cessione della quota con le modalità previste per il trasferimento per atto tra vivi. Trascorsi i tre mesi senza risposta la quota del socio defunto sarà ripartita tra i rimanenti soci proporzionalmente. Qualora la quota spetti congiuntamente a più eredi essa è divisibile nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo '5' (cinque). =====

- ART. 7)- In caso di aumento di Capitale Sociale, i soci avranno diritto di opzione sulle nuove quote, a parità di condizioni, in proporzione delle quote da ciascuno possedute.===

Tale diritto dovrà essere esercitato nei modi e nei termini che saranno precisati nella delibera assembleare di aumento di Capitale, o in mancanza, nei modi e nei termini fissati dalla legge. =====

===== - TITOLO III - Finanziamenti alla Società - =====

- ART. 8)- La società potrà assumere finanziamenti nei modi ordinari, con il ricorso alle fonti istituzionali, quali ban-

che, istituti di credito a medio e lungo termine ecc., oppure potrà ricorrere a finanziamenti fatti dai soci, che saranno remunerati con interessi, da corrispondersi annualmente, al tasso del 4% (quattro per cento) rapportato ad anno, detto tasso può essere variato con delibera dell'assemblea dei soci

===== - TITOLO IV - Assemblea - =====

- ART. 9)- L'Assemblea viene convocata a norma di legge nella sede sociale come indicato nell'avviso di convocazione, da inviare a ciascun socio nel proprio domicilio con lettera raccomandata, spedita almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea. Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In difetto di convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando risulta rappresentato il Capitale Sociale per intero ed intervengono l'Organo Amministrativo in carica ed i Sindaci Effettivi se esistenti. =====

- ART. 10)- L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche eccezionalmente entro sei mesi quando particolari circostanze lo richiedano. =====

- ART. 11)- I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona che non sia l'Amministratore o dipendente della società, mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. =====

- ART. 12)- L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Uni-

co e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In

caso di assenza di questi, è presieduta da persona eletta

dalla stessa assemblea. Spetta al Presidente constatare la

regolarità dell'Assemblea.=====

- ART. 13)- L'Assemblea Ordinaria delibera, in prima convoca-

zione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino

in proprio o per delega i tre quarti del Capitale Sociale,

mentre in seconda convocazione, delibera con il voto favore-

vole qualunque sia la parte di Capitale Sociale rappresentato

dai soci intervenuti. L'Assemblea Straordinaria delibera, in

prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che

rappresentino in proprio o per delega l'intero capitale so-

ciale, in seconda convocazione delibera con il voto favorevo-

le di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del Ca-

pitale Sociale. L'Assemblea Straordinaria viene convocata

per eccezionale motivo dall'Organo Amministrativo oppure a

richiesta di almeno un quinto del Capitale Sociale ed oppor-

tunamente motivata. =====

===== - TITOLO V - Amministrazione - =====

- ART. 14)- La società può essere amministrata da un Ammini-

stratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto

da un minimo di tre membri, e secondo quanto disposto dal-

l'Assemblea dei soci chiamata a deliberare a riguardo. L'Am-

ministratore Unico e i componenti dell'Organo Amministrativo

possono essere scelti anche tra i non soci, e durano in cari-



ca tre anni e sono rieleggibili. =====

L'Organo Amministrativo quando sia a composizione plurima, e-
legge tra i suoi componenti il Presidente.=====

Handwritten signature

Il Consiglio da tenersi nell'ambito della sede sociale, sarà
convocato dal Presidente o da un Amministratore Delegato in
caso di sua assenza od impedimento, quando egli lo giudicherà
necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da un
membro del Consiglio medesimo,, o da un Sindaco Effettivo se


*Giuseppe Mulas
Amministratore Delegato*

esiste il Collegio Sindacale. La convocazione dovrà essere
fatta con lettera raccomandata da inviarsi entro cinque gior-
ni lavorativi antecedenti. In caso di urgenza potrà essere
effettuata tramite telegramma o telexscritto almeno due giorni
prima. Il Consiglio, che sarà presieduto dal Presidente, o

Ermano Del Corralle

da' un Amministratore Delegato in caso di sua assenza, è rego-
larmente costituito quando sia presente la maggioranza dei
suoi membri. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza
degli intervenuti. In caso di parità sarà determinante il
voto di chi presiede. Le deliberazioni del Consiglio verranno
verbalizzate su apposito libro, con sottoscrizione di tut-
ti i presenti. =====

- ART. 15)- L'Amministratore Unico o il Consiglio di Ammini-
strazione è investito di poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria della società. Ha facoltà di compiere tutti
gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il rag-
giungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che la legge



riserva all'Assemblea dei soci. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio, nonché un compenso per l'opera svolta a favore della società, che sarà di volta in volta determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio. Spetta all'Amministratore Unico, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Per tutte le transazioni ed atti economici, l'Organo Amministrativo dovrà avere preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci per singoli atti di valore superiore ad un importo stabilito e modificabile dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di delegare un suo membro come responsabile dell'emissione di assegni bancari. All'Organo Amministrativo, sia esso singolo o collegiale sono inoltre riconosciuti la facoltà tra l'altro di: =====

- 1)- acquistare, vendere e permutare immobili; =====
- 2)- acquistare, vendere e permutare beni mobili, assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali, transigere o compromettere per arbitri, conferire appalti, stipulare mutui fondiari, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso il debito pubblico e la cassa depositi e prestiti, assumere obbligazioni anche cambiarie, contrarre mutui e finanziamenti, stipulare ap-

	palti e subappalti, partecipare ad Associazioni Temporanee di
	Imprese, accettare pagamenti cambiari, rigirare effetti a
	terzi, compiere tutte le operazioni bancarie anche allo sco-
	perto, compreso lo sconto di effetti presso qualsiasi Istitu-
	to di Credito, partecipare ad aste pubbliche, licitazioni,
	gare di appalto, presentare offerte anche in sede di miglio-
	ria o di ribasso, effettuare depositi cauzionali o ritirarli,
	pagare i debiti accertati ed esigere somme a qualsiasi tito-
	lo, tanto da privati che da enti pubblici e da Istituti di
	Credito, rilasciandone valida e liberatoria quietanza, fare
	ordinazioni di merci stabilendone i pagamenti, nominare di-
	rettori e procuratori per determinate categorie di atti, non-
	chè rappresentare la società in giudizio ed in ogni altro
	grado di giurisdizione, nominando avvocati, procuratori e pe-
	riti, rappresentare la società dinanzi a qualunque autorità
	amministrativa e tributaria, presentare ricorsi anche in ma-
	teria di imposte, richiedere i rimborsi di tasse e riscuoter-
	li con quietanza, impugnare accertamenti fiscali davanti alle
	commissioni di qualunque grado, discutere liquidazioni di im-
	poste e di tasse presso gli uffici competenti con facoltà di
	accettare e firmare concordati, fare oblazioni per multe o
	contravvenzioni, assumere o licenziare personale operaio o
	impiegatizio. =====
	- ART. 16)- Ciascun socio ha diritto ad avere dall'Organo Am-
	ministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali

nonchè a consultare i libri sociali. I soci che rappresenta-
no almeno un quarto del Capitale Sociale, hanno inoltre, il
diritto di fare eseguire, a proprie spese, annualmente la re-
visione della gestione. =====

===== - TITOLO VI - Collegio Sindacale - =====

- ART. 17) - L'Amministrazione della Società è controllata, o-
ve richiesto per legge o deliberato con assemblea ordinaria,
da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e
due supplenti, nominati dall'Assemblea, che designerà anche
il Presidente e stabilirà il compenso annuo. Al Collegio
Sindacale, che dura in carica tre esercizi, ed i cui membri
sono rieleggibili, si applicano le disposizioni degli artico-
li 2397 e seguenti del Codice Civile. =====

===== - TITOLO VII - Bilancio ed Utili - =====

- ART. 18) - Gli esercizi sociali vanno dall'1 Gennaio al 31
Dicembre di ogni anno; a fine esercizio sarà compilato a cu-
ra dell'Organo Amministrativo, il Bilancio corredato di appo-
sita nota integrativa e relazione sulla gestione, da sotto-
porre per l'approvazione all'Assemblea Ordinaria nei termini
in precedenza stabiliti. =====

- ART. 19) - Gli utili risultanti dal Bilancio d'Esercizio sa-
ranno ripartiti come segue: =====

- a) - il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a
che questa non abbia raggiunto il limite di legge; =====

- b) - il resto, su proposta dell'Organo Amministrativo, sarà

distribuito ai soci in proporzione alle quote possedute, o
reinvestito nella società oppure accantonato a riserve a di-
sposizione di assemblee future; =====

- c)- i dividendi non riscossi entro il quinquennio dal gior-
no in cui diventano esigibili vanno prescritti a favore della
società. =====

= - TITOLO VIII - Scioglimento e disposizioni finali - ==

- ART. 20)- In caso di scioglimento della Società per qual-
siasi causa, l'Assemblea determina le modalità della liquida-
zione, nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri.

- ART. 21)- Le controversie che potranno sorgere tra la So-
cietà ed i soci, tra l'Organo Amministrativo ed i Liquidatori
in dipendenza del presente atto, saranno decisi da un Colle-

gio di tre arbitri, nominati uno per ciascuna parte in lite,
ed il terzo in accordo tra gli stessi, o in difetto, provve-
derà il Presidente del Tribunale competente per territorio.==

Il lodo sarà inappellabile.=====

- ART. 22)- Per quanto non espressamente previsto nel presen-
te Statuto, ci si riporta alle norme vigenti in materia di
società a responsabilità limitata. =====

Michela Rossi
Giuseppe Mulla
Bruno del Gallo

AWS d'Ercole



Copia conforme all'originale che si rilascia per


UFFICIO I.V.A.

Consta di N.° 4 fogli

VASTO, 17 GEN. 2002

AWS d'Ercole





===== Allegato "A" al n. 1.727 di Raccolta =====

===== **STATUTO** =====

===== **Articolo 1** =====

===== **Denominazione** =====

La società è denominata "ICEEL - S.r.L". =====

===== **Articolo 2** =====

===== **Oggetto** =====

La società ha per oggetto la costruzione e la commercializzazione di impianti elettrici, idraulici ed elettronici, industriali e civili in genere; la manutenzione di impianti e la fornitura di altri servizi a prevalente carattere tecnico; la costruzione di cabine prefabbricate multifunzionali; la preparazione, l'assemblaggio, la costruzione ed i montaggi meccanici di sistemi elettro pneumatici; l'esecuzione di servizi in materia di tecnica impiantistica e delle costruzioni; la costruzione, l'installazione, la manutenzione, la gestione e la conduzione di impianti elettrici civili e industriali, elettronici, idraulici, tecnologici, telefonici meccanici ed affini, di automazione; la costruzione di cabine di trasformazione, quadri di distribuzione ed apparecchiature elettromeccaniche e meccaniche. La società può entrare in rapporti di affari direttamente oppure indirettamente con altre imprese, associazioni ed istituzioni utili all'estensione delle operazioni ed alla realizzazione in tutto o in parte dell'oggetto sociale. Lo sviluppo di disegni e specifiche tecniche, l'esecuzione di controlli su materiali e manufatti, controllo qualità, il tutto nei limiti consentiti dalla legge, nonché il noleggio di beni inerenti l'attività svolta. L'acquisto e/o la gestione diretta e/o relativa manutenzione nel settore delle apparecchiature e/o impianti in genere, ivi compresi impianti per il trattamento dei rifiuti solidi e liquidi. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà contrarre appalti, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, contrarre mutui e più in generale ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari anche a favore di terzi, compreso il rilascio di fidejussioni con o senza garanzie per obbligazioni proprie e di terzi; il tutto con espressa esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito e delle attività che le Leggi n.1/1991 e n.197/1991 ed i Decreti Legislativi n.385/1993 e n.58/1998 riservano a particolari soggetti =====

===== **Articolo 3** =====

===== **Sede** =====

La Società ha sede legale in Roma =====

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo; quest'ultimo ha anche la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza). =====

L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato è, invece, di competenza dei soci. =====

Il domicilio (per tale intendendosi anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica) dei soci e degli amministratori, nonché dei sindaci e del revisore (se nominati), per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali (o in mancanza del libro soci è quello risultante dal registro

delle imprese per quanto riguarda i soci).

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale è di euro 11.000 (undicimila) suddiviso in quote del valore nominale di un euro ciascuna. Nell'ipotesi prevista dall'art.2466 C.C. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt.2481 e seguenti del C.C.

Salvo il caso di cui all'art.2482 ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art.2473 c.c.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 6

Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore di altri soci e del coniuge del socio. In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi quali indicato nel detto libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta (30) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitar-

la, il diritto a lui spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intenderanno valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 C.C. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuntiatio. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un Unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'Unico arbitratore, esso sarà nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, su richiesta della parte più diligente. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta (30) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci. Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di trenta (30) giorni, trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso. Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno o usufrutto. Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita. =====


===== **Articolo 8** =====

===== **Morte del socio** =====

In caso di decesso di un socio, la sua quota di partecipazione sarà liberamente trasmissibile al coniuge, salva la facoltà dello stesso di accettarla. In caso di mancata accettazione da parte del coniuge si provvederà a liquidare la quota, ai sensi del successivo art. 11. =====

===== **Articolo 9** =====

===== **Recesso** =====



Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: =====

a. il cambiamento dell'oggetto della società; =====

b. il cambiamento del tipo della società; =====

c. la fusione e la scissione della società. =====

d. la revoca dello stato di liquidazione; =====

e. il trasferimento della sede della società all'estero; =====

f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società; =====

g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468, quarto comma C.C.; =====

h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; i. la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art.2468 C.C., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt.2497 e seguenti C.C., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art.2497-quater C.C.. =====

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'art.2469, comma secondo, C.C. . Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro trenta (30) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. =====

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. =====

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. =====

===== **Articolo 10** =====

===== **Esclusione** =====


Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa. L'esclusione deve risultare da decisione dei soci; nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa. L'Organo Amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti. Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo art.1. E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, la società si scioglierà ai sensi dell'art.2484, comma 1°, n.5 C.C.. =====

Qualora la società sia composta da due soci, si applicherà l'ultimo comma dell'art.2287 C.C.. =====

===== **Articolo 11** =====

===== **Liquidazione delle partecipazioni** =====

Nelle ipotesi previste dagli artt.8, 9 e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimo-



nio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente art.9, ovvero al momento dell'esclusione. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 C.C.. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente, fermo quanto previsto nel precedente art.10 per l'ipotesi di esclusione del socio. In quest'ultimo caso si applica l'art.2482 C.C., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art.2484, comma primo n.5 C.C..

=====
=====
Articolo 12
=====

=====
Unico socio
=====

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'Unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art.2470 C.C. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'Unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data tale iscrizione.

=====
Articolo 13
=====

=====
Soggezione ad attività di direzione e controllo
=====

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione alla altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art.2497-bis, comma secondo C.C..

=====
Articolo 14
=====

=====
Amministratori
=====

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un Amministratore Unico;
- b. da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette amministratori in base a determinazione dei soci al momento della nomina;
- c. da due amministratori.

Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione oppure l'insieme dei due amministratori.

=====
Articolo 15
=====

Gli amministratori possono essere anche non soci. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 C.C..

=====
Articolo 16
=====

===== **Durata della carica, revoca, cessazione** =====

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. =====

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza di essi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e gli altri consiglieri devono, entro trenta (30) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria Amministrazione. =====

Nel caso di nomina di due amministratori, se per qualsiasi causa viene meno uno di essi, decadrà l'intero organo. =====

===== **Articolo 17** =====

===== **Consiglio di Amministrazione** =====

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. =====

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo art.18, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro tre giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società. =====

===== **Articolo 18** =====

===== **Adunanze del Consiglio di Amministrazione** =====

In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori in carica o, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia costituito da due componenti a richiesta di uno solo di essi, il Consiglio deve deliberare in adunanza collegiale. =====

In questo caso il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. =====

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. =====

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i

sindaci effettivi e il revisore se nominati. =====

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: =====

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi riunione oggetto di verbalizzazione; =====

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. =====

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario (se nominato) che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori; tale verbale dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. =====

===== **Articolo 19** =====

===== **Poteri dell'organo amministrativo** =====


Per il caso in cui l'organo amministrativo sia costituito da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico, esso ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e di disposizione del patrimonio sociale, nulla escluso o riservato; nell'ipotesi di due amministratori, essi avranno, disgiuntamente tra loro, solo i poteri di ordinaria amministrazione della società mentre gli atti di straordinaria amministrazione e di disposizione del patrimonio sociale dovranno essere sottoscritti congiuntamente da entrambi i predetti amministratori. Sono da considerarsi comunque atti di ordinaria amministrazione che ciascuno dei due amministratori potrà compiere anche da solo: =====

- scontare cambiali, emettere tratte, aprire conti correnti bancari ed ottenere linee di credito disponendone mediante assegni a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di credito nei limiti dell'affidamento, compiere operazioni di pagamento e di riscossione per conto e nell'interesse della società; =====

- presentare domande dirette ad ottenere contributi;

- discutere ed effettuare concordati fiscali sottoscrivendoli per accettazione, rappresentare la società in giudizio sia attivamente che passivamente, ritirare lettere anche raccomandate ed assicurate, firmare l'ordinaria corrispondenza, fare quant'altro sia pertinente alla gestione ed amministrazione ordinaria della società e che non sia dalla legge o dal presente statuto espressamente vietato. =====

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art.2381 C.C. Non possono essere delegate le attribuzioni indica-



te nell'art.2475, comma quinto C.C. Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli Amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del Consiglio decadono dalla carica e devono entro sette (7) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. =====

===== **Articolo 20** =====

===== **Rappresentanza** =====

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società. =====
In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati. =====

Nel caso di nomina di due amministratori la rappresentanza della società spetta ad essi disgiuntamente nei limiti dei poteri indicati nel precedente art.19. =====

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. =====

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del Collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il Collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina. =====

===== **Articolo 21** =====

===== **Compensi degli amministratori** =====

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina. Con riferimento all'art. 11, comma 6; D.Lgs. 18 dicembre 1997; n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. =====


L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società. È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia le connotazioni di particolare gravità definite dall'art.5, comma 3, D.Lgs. n.472/1997. =====

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. ==

===== **Articolo 22** =====

===== **Organo di Controllo** =====

La società può nominare il Collegio Sindacale o il revisore. =====
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art.2477 C.C., la nomina



del Collegio Sindacale è obbligatoria. =====

===== **Articolo 23** =====

===== **Composizione e durata** =====

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio. =====

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. =====

Qualora la nomina del Collegio Sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'art.2397 C.C.. =====

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. =====

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. =====

Il compenso dei sindaci è determinato ai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. =====

===== **Articolo 24** =====

===== **Cause di ineleggibilità è di decadenza** =====

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2399 C.C. =====

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'art.2399 C.C. =====

===== **Articolo 25** =====

===== **Cessazione dalla carica** =====

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. =====

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. =====

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. =====

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età. =====

===== **Articolo 26** =====

===== **Competenze e doveri del Collegio Sindacale** =====

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt.2403 e 2403 -bis C.C. ed esercita il controllo contabile sulla società. =====

Si applicano le disposizioni di cui agli artt.2406, 2407 e 2408, primo comma C.C. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. =====

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. =====

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecuti-

vo.

Il Collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente art. 18 sesto comma per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27

Revisore

Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorio dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, che si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art.2409 quinquies C.C..

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Quest'ultimo può essere revocato con decisione dei soci. Il revisore svolge funzione di controllo contabile della società; si applicano le disposizioni contenute negli artt.2409 ter e sexies C.C.. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art.2429, comma II C.C..

Articolo 28

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, ogni caso sono riservate alla competenza dei soci, salvo quanto previsto al precedente art.15:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art.2487 primo comma C.C.;
- g. il trasferimento di indirizzo della società all'interno dello stesso comune;
- h. la decisione in ordine all'esclusione di un socio.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

=====
=====
Articolo 29
=====

=====
=====
Diritto di voto
=====

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. =====
In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art.2466, comma quinto C.C.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

=====
=====
Articolo 30
=====

=====
=====
Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto
=====

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art.31, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data d'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza di capitale prevista nel successivo art.35. Il procedimento deve concludersi entro trenta (30) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. =====

=====
=====
Articolo 31
=====


=====
=====
Assemblea
=====

Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art.28 lettere d), e) ed f) nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. =====

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia. =====

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori, o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima. =====

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedita successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'a-



dunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. =====

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. =====

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. =====

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. =====

===== **Articolo 32** =====

===== **Svolgimento dell'assemblea** =====

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. =====

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. =====

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: =====

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. =====

===== **Articolo 33** =====

===== **Deleghe** =====

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea essa ha effetto anche per la seconda convocazione. È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati. =

===== **Articolo 34** =====

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente art.32. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 35

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art.28 lettere d), e) ed f), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art.2468 C.C., è necessario il consenso di tutti i soci così come per modificare e sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art.2468 C.C.. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'art.2368, comma terzo C.C.

Articolo 36

Bilancio e utili


Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinqueper cento (5%) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 37

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta (30) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- e. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art.2482-ter C.C.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'art.2473 C.C.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.



In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta (30) giorni dal loro verificarsi. =====

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: =====

- il numero dei liquidatori; =====
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione in quanto compatibile; =====
- a chi spetta la rappresentanza della società; =====
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; =====
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. =====

===== **Articolo 38** =====

===== **Disposizioni applicabili** =====

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile. =====

firmato in calce ed a margine dei fogli intermedi: =====

Marcello Dassori =====

Notaio Gabriele Gamberale =====

(impronta del sigillo) =====

Copia conforme all'originale, munita
delle prescritte firme, che si rilascia
per gli usi consentiti dalla legge.

Montenero di Bisaccia, li 18/04/2014

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be 'M. M. M.'. The stamp is circular and contains some illegible text, possibly a date or a reference number.